



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 65/2019

**OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
ALLA DATA DEL 31/12/2018 EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali presenti alla discussione del presente punto sono:

	COGNOME E NOME	PRESENTE		COGNOME E NOME	PRESENTE
1	OLIVA Andrea	Sì	12	DI MAGGIO Cosimo	Sì
2	PENNISI Toni	Sì	13	DEL VECCHIO Giuseppe	Sì
3	BERTELLO Cristina	Sì	14	DA RONCO Gianni	Sì
4	BRUNO Giulia	No	15	TUCCI Leonardo	Sì
5	BARBIANI Pierpaolo	Sì	16	VOERZIO Roberto	Sì
6	CIPRIANO Luigi	Sì	17	MAZZA Renato	Sì
7	MALLEN Marina	Sì			
8	DOSIO Fabrizio	Sì			
9	TALARICO Francesco	Sì			
10	GARREFFA Tiziana	Sì			
11	BOSIO Giacomo	Sì			

TOTALE PRESENTI	16
TOTALE ASSENTI	1

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:
CASTELLI Germana e MORRA DI CELLA Maurizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 IN DATA 23/12/2019

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2018 EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

Si precisa che gli interventi non sono stati registrati su supporto digitale a causa della mancata registrazione audio, come indicato nella nota Protocollo n. 33641 in data 30/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Segretario Generale D.ssa Ilaria Gavaini;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto sopra indicato, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni, in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" e, ai sensi dei successivi commi 3, 6 e 7 "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (...) possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" e "costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" oltre ad essere " ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità

turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili ”;

Precisato inoltre che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; (art. 4 comma 9-bis);
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12-sexies);

Ricordato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2”;*

Richiamata la propria deliberazione n. 47/2017 con la quale si effettuava, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Alpignano alla data del 23 settembre 2016 individuate nella Relazione tecnica allegato A) della deliberazione suddetta;

Ricordato che il Consiglio Comunale stabiliva di mantenere le partecipazioni del Comune nelle società SMAT SpA, CIDIU SpA e CIDIU SERVIZI SpA, ZONA OVEST di TORINO srl e S.A.P.A srl, controllata al 68,63% dal Comune di Alpignano e per la quale si adottava, quale misura di razionalizzazione il contenimento dei costi;

Considerato che l'art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che per le società SMAT S.p.A., CIDIU S.p.A. e CIDIU SERVIZI S.p.A., ZONA OVEST di TORINO s.r.l. suddette non ricorrono le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a € 500.000 ai sensi dell'art. 26 comma 12-quinquies del TUSP fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31/12/2019);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi; precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- mentre per la S.A.P.A. s.r.l. di Alpignano, che versa nella fattispecie di cui alla lett. c), il Consiglio comunale esprime con il presente provvedimento, come già avvenuto nel 2018, la volontà di non dismettere la società: la S.A.P.A. s.r.l., che gestisce l'acquedotto comunale dal

1905, è considerata dall'Amministrazione in carica, così come da quelle che l'hanno preceduta, un patrimonio collettivo di grande valore storico (premiata nel 2012 dalla Camera di Commercio di Torino è stata inserita nell'elenco delle aziende storiche del Piemonte) in grado di assicurare alla città un servizio di qualità, tempestivo ed efficiente - le perdite di rete si attestano nella percentuale del 16% contro quella del 35% della media nazionale - pur applicando tariffe inferiori rispetto a quelle applicate da SMAT senza pregiudizio del bilancio societario in attivo; la volontà di mantenimento della società si è concretizzata nella presentazione di un ricorso amministrativo al TAR Piemonte contro la deliberazione ATO 3 Torinese n. 601/2016 di avvio della procedura per l'esercizio sostitutivo della Regione in materia di riorganizzazione dei Servizi Idrici Integrati e nella misura di razionalizzazione del contenimento dei costi previsti per gli organi di amministrazione e di revisione proposta nella ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione n.47/2017;

Dato atto che la società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00032%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P. è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come da nota trasmessa dalla SMAT S.p.A. - prot. n. 84732 del 13/12/2019;

Il Comune di Alpignano, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP, deve dunque procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipate pubbliche alla data del 31/12/2018 attraverso la predisposizione, sulla base delle Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, di una relazione nella quale, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 2 lett. b), c) e d) viene valutata, rispetto alle singole partecipazioni, la possibilità del loro mantenimento;

Viste la "Relazione Tecnica" allegata dalla quale risulta che le società partecipate dal Comune di Alpignano, risultanti anche nel perimetro di consolidamento dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 13/08/2019 e ai fini del bilancio consolidato 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 30/09/2019 sono le seguenti:

- 1) S.A.P.A. Società per la Condotta delle Acque Potabili Alpignano Srl: costruzione di opere per estrazione, conservazione e distribuzione di acqua potabile; condotta e distribuzione di acqua potabile;
- 2) CIDIU SpA: gestione dei rifiuti solidi urbani 8raccolta, smaltimento, nettezza urbana tramite CIDIU Servizi partecipata direttamente dal Comune di Alpignano al 3,894%;
- 3) ZONA OVEST TORINO Srl: promozione e sviluppo sociale, economico e infrastrutturale attraverso la realizzazione di servizi di interesse generale e iniziative di finanziamento pubblico e privato della Zona Ovest di Torino, partecipata direttamente dal Comune di Alpignano al 7,53%;

Considerato inoltre che il Comune di Alpignano partecipa indirettamente, tramite CIDIU S.p.A., a CIDIU Servizi S.p.A.;

Precisato che per quanto concerne CIDIU S.p.A., CIDIU Servizi e Zona Ovest di Torino s.r.l., l'assemblea del 18/04/2019 di Zona Ovest ha deliberato che, sulla base del mandato ricevuto nell'assemblea soci del 25 luglio 2018 della stessa Zona Ovest, è stato sottoscritto un accordo programmatico tra CIDIU SPA e ZONA OVEST SRL, con cui sono stati definiti tempi e procedure per rendere operativa la decisione di procedere nella predisposizione degli atti necessari per giungere alla fusione per incorporazione della società Zona ovest s.r.l. con la società CIDIU S.p.A. Analoga indicazione, riferita ad una operazione comunque finalizzata alla aggregazione tra le Società, è stata resa in CIDIU. Per quanto riguarda il gruppo CIDIU, si intende mantenere una società (attualmente CIDIU Servizi) come società interamente pubblica finalizzata alla gestione *in*

house della raccolta dei rifiuti nei Comuni soci. CIDIU S.p.A. ha comunque dato il via alle attività propedeutiche all'adeguamento del proprio statuto.

Nel corso dell'anno 2020 si prospetta una ristrutturazione industriale del Gruppo CIDIU, attualmente allo studio sotto i profili giuridici ed economici, che una volta perfezionata dovrebbe permettere il proseguimento dell'attività di raccolta da parte di società interamente pubblica e veder attribuita ad altra società la gestione degli impianti.

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la "Relazione Tecnica" (Allegato A) redatta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della razionalizzazione ordinaria di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi;

Dato atto che, come si evince dal Documento elaborato secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF e rese note in data 23.11.2018, tenuto conto delle misure di razionalizzazione già attuate nel corso dei precedenti anni, si intende mantenere le partecipazioni rilevate in quanto trattasi di società che producono servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1), attività non espletabili tramite gestione diretta, per le quali sussistono i presupposti ritenuti indispensabili dalle norme del TUSP - art. 4 commi 1 e 2 e art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e) per il loro mantenimento ad eccezione della S.A.P.A. Società per la Condotta delle Acque Potabili Alpignano Srl per la quale, si ribadisce la volontà del Consiglio Comunale di mantenere la partecipazione diretta, per le medesime motivazioni sopra riportate;

Precisato che il presente atto deliberativo sarà trasmesso alla Struttura di monitoraggio presso il MEF e alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente e alla adozione delle misura di razionalizzazione della S.A.P.A. Società per la Condotta delle Acque Potabili Alpignano Srl secondo quanto sopra indicato;

Visto il verbale della 2^a Commissione Consiliare permanente, riunitasi in data 19/12/2019;

Acquisiti sulla presente deliberazione:

- il parere di regolarità contabile e

- il parere di regolarità tecnica così formulato: *“Si esprime parere favorevole al presente provvedimento ad eccezione del mantenimento della società SAPA Srl, controllata dal Comune di Alpignano, per le motivazioni già espresse - e riconfermate dal TUSP n. 175/2016 e smi - dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 170/2015/SRCPIE/VSG del 23/11/2015, trasmessa (ns. prot. n. 31242/2015) al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco allora in carica e all'organo di revisione, nonché inoltrata dal Segretario Generale alla società SAPA srl e al Collegio sindacale della SAPA Srl. In particolare la SAPA srl svolgendo attività analoghe o similari a quelle partecipate o da enti pubblici strumentali ricade nella fattispecie indicata dall'art. 20 - comma 2 - lett. b) del TUSP: il Comune di Alpignano pertanto è obbligato ad affidare al gestore scelto dall'Autorità d'Ambito (SMAT SpA) il servizio idrico integrato.*

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 12 voti favorevoli –

- n. 4 astenuti (Da Ronco Gianni – Tucci Leonardo – Voerzio Roberto – Mazza Renato) –
su n. 16 presenti e n. 12 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) - Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) - Di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Alpignano alla data del 31.12.2018 come riportato nel documento allegato elaborato secondo lo schema tipo di cui alle Linee Guida predisposte dalla Struttura di monitoraggio del MEF e rese note in data 23.11.2018, con valenza ricognitiva e propositiva, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) - Di prendere atto che, come risulta dal richiamato documento, alla data del 31.12.2018 le società partecipate direttamente dal Comune di Alpignano erano le seguenti:
 - 1) S.A.P.A. Società per la Condotta delle Acque Potabili Alpignano Srl: costruzione di opere per estrazione, conservazione e distribuzione di acqua potabile; condotta e distribuzione di acqua potabile;
 - 2) CIDIU SpA: gestione dei rifiuti solidi urbani (raccolta, smaltimento, nettezza urbana tramite CIDIU Servizi partecipata direttamente dal Comune di Alpignano al 3,89)%;
 - 3) ZONA OVEST TORINO Srl: promozione e sviluppo sociale, economico e infrastrutturale attraverso la realizzazione di servizi di interesse generale e iniziative di finanziamento pubblico e privato della Zona Ovest di Torino, partecipata direttamente dal Comune di Alpignano al 7,53%;
- 4) - Di dare atto che la società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione diretta detenuta dal Comune pari a 0,00032%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P. è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come da nota trasmessa dalla SMAT S.p.A. - prot. n. 84732 del 13/12/2019.
- 5) - Di trasmettere il presente atto deliberativo e relativo allegato alla Struttura di monitoraggio presso il MEF e alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 5 comma 4, del D. Lgs. 175/2016.
- 6) - Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito –

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 16 voti favorevoli –
su n. 16 presenti e n. 16 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
PENNISI Toni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
